



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

REBUILDING

realizzazione di interventi
di capacity building a
favore degli Ambiti
territoriali, da finanziare a
valere sul Fondo Sociale
Europeo, programmazione
2014-2020



**REGIONE
LIGURIA**



Il punto

Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014 riprogrammato con successiva Decisione C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C(2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C(2019) n. 5237 del 11 luglio 2019 e da ultimo con Decisione C(2020) n. 8043 del 17 novembre 2020, ha come obiettivo principale quello di supportare l’implementazione della sperimentazione del SIA, della sua evoluzione rappresentata dal Reddito di inclusione e, infine, del Reddito di Cittadinanza.

Lo scopo del programma è quello di rafforzare i servizi di accompagnamento, le misure di attivazione e la capacità amministrativa dei servizi e delle amministrazioni locali, con particolare riguardo alla facilitazione dell’attuazione e all’accrescimento dell’efficacia degli interventi in materia di inclusione sociale su tutto il territorio regionale. Il pieno funzionamento dei servizi e della pubblica amministrazione è, infatti, una condizione necessaria per garantire l’efficacia degli interventi finalizzati al contrasto alla povertà e all’inclusione sociale.



Il punto

Regione Liguria ha aderito all'avviso Rebuilding per interventi di Capacity Building da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, con l'obiettivo di produrre un miglioramento complessivo della performance organizzativa degli ambiti territoriali attraverso una accresciuta capacità di accesso alle risorse finanziarie e di progettazione/gestione di progetti complessi, che coinvolgano in modo proattivo la rete territoriale di riferimento.

Per l'attivazione di strumenti formativi adeguati e a misura delle necessità del territorio, Anci Liguria ha tenuto conto di quanto emerso dal questionario che è stato compilato da parte dei Distretti in previsione della redazione del nuovo PSIR e, nel contempo, ha avviato una rilevazione dei fabbisogni formativi attraverso i Direttori sociali e la stesura di toolkit utili per sviluppare strumenti a supporto del processo decisionale e gestionale.

Nel contesto in continua evoluzione delle amministrazioni locali, la co-programmazione e la co-progettazione emergono come approcci chiave per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, migliorare la qualità dei servizi pubblici e favorire un'efficace governance locale.



Il punto

Questi metodi innovativi rappresentano una risposta alle sfide sempre crescenti che le comunità locali devono affrontare, mettendo al centro il coinvolgimento collaborativo di tutti gli attori interessati.

Il presente documento si propone di fornire una guida completa sulla co-programmazione e co-progettazione, offrendo agli Enti locali uno strumento prezioso per sfruttare appieno il potenziale di queste metodologie. Esploreremo le definizioni di base, i principi fondamentali e i benefici derivanti dall'adozione di tali approcci, oltre a fornire esempi concreti di successi ottenuti in diversi contesti.

In un'epoca in cui la fiducia tra i cittadini e le istituzioni pubbliche è fondamentale, la co-programmazione e la co-progettazione rappresentano una via per costruire un dialogo aperto, rafforzare la trasparenza e garantire che le decisioni e le politiche rispecchino veramente le esigenze della comunità. Il coinvolgimento diretto dei cittadini, delle organizzazioni della società civile e di altri stakeholder è essenziale per garantire il successo di tali iniziative.

Attraverso questo materiale, speriamo di ispirare e guidare gli enti locali verso un futuro in cui la collaborazione e la partecipazione attiva siano i pilastri della governance locale.



Indice

- 5 I RAPPORTI TRA PA E TERZO SETTORE
- 10 CO-PROGRAMMAZIONE
- 15 CO-PROGETTAZIONE
- 19 GLI AVVISI DELLA CO- PROGETTAZIONE
- 25 I TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE
- 27 LE CONVENZIONI
- 30 IL LAVORO PER IL FUTURO

I RAPPORTI TRA PA E TERZO SETTORE

La Riforma del Terzo Settore, avviata con la legge delega n.106/2016, ha introdotto, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, la categoria normativa di **“Ente del Terzo Settore” (ETS)**, accumulate dall'iscrizione al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**.

Tale riforma regola, sotto il profilo civilistico e tributario, le istituzioni private operanti con finalità di utilità sociale e senza scopo di lucro, con il fine di sostenere l'autonoma iniziativa di cittadini, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione speciale, favorire la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona e valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (secondo l'art. 1 della legge delega n.106/2016).

La Riforma, inoltre, definisce e individua le **“attività di interesse generale”** oggetto degli ETS che rappresentano gli effettivi ambiti di attuazione del principio di sussidiarietà, di cui all'**art.118, comma 4 della Costituzione**:

- Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, quali Enti che rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi, ne promuovono e ne coordinano lo sviluppo; i Comuni, unitamente ad altri soggetti, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del **principio di sussidiarietà**.

I RAPPORTI TRA PA E TERZO SETTORE

Forme di coinvolgimento attivo degli ETS sono la **co-programmazione, la co-progettazione e l'accreditamento**, nel rispetto dei principi della legge n.241/1990.

Secondo l'**art.55 del CTS**:

-La **co-programmazione** “è finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”

-La **co-progettazione** “è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti”.

Il CTS attribuisce importanza al Terzo Settore, centrale nell'economia nazionale, che si affianca al primo settore (Stato) e al secondo (mercato), e disciplina le modalità con le quali gli ETS possono instaurare rapporti con la PA (art.55), in ottica di leale collaborazione e sussidiarietà: “gli enti pubblici assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, attraverso forme di **co-programmazione, co-progettazione e accreditamento**”.

CTS prevede diverse forme di collaborazione con la PA:

- **Co-programmazione e co-progettazione** (art.55 CTS)
- **Convenzioni con ODV e APS** iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS (art.56 CTS)
- **Convenzioni per il servizio di trasporto sanitario** di emergenza e urgenza (art.57 CTS)

Tutto ciò va attuato attraverso forme di evidenza pubblica e di coinvolgimento trasparente dei soggetti coinvolti nel processo.

I RAPPORTI TRA PA E TERZO SETTORE

Questi elementi vengono potenziati dalla sentenza della **Corte Costituzionale n.131/2020**: la disciplina, introdotta dall'art.55 del CTS, costituisce “una delle più significative attuazioni del principio di **sussidiarietà orizzontale** valorizzato dall'art.118, quarto comma, Cost.”

Tra soggetti pubblici e ETS si instaura, pertanto, “un canale di **amministrazione condivisa**, alternativo a quello del profitto e del mercato”. L'art.55 realizza, quindi, per la prima volta in termini generali, una vera e propria procedimentalizzazione e dell'azione sussidiaria.

In tal senso, agli enti che fuoriescono dal perimetro del Terzo settore non possono essere riferite le forme di coinvolgimento previste dall'art.55 CTS in quanto, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, “esiste una stretta connessione tra i requisiti di qualificazione degli ETS e i contenuti della disciplina del loro coinvolgimento nella funzione pubblica”.

Il CTS e le Sentenze della Corte Costituzionali danno delle indicazioni più generali, ma non indicazioni tecniche sul percorso e sui procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, che sono, invece, inquadrare dal **Decreto del MLPS n.72/2021**. Tale decreto sancisce le **Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore**, disciplinato negli artt 55 – 57 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) ed è lo strumento cui tutti gli Enti pubblici possono riferirsi per realizzare iniziative di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzionamento con Enti del Terzo Settore. Scopo del documento è quello di offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal CTS e di quelli previsti dal Titolo VII per **supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55, 56 e 57 del CTS**.

I RAPPORTI TRA PA E TERZO SETTORE

ETS - ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 della L.n. 106/2016: il complesso degli enti privati costituiti per il **perseguimento**, senza scopo di lucro, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano **attività di interesse generale** mediante **forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi**.

Art. 4, comma 1, del CTS: sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il **perseguimento**, senza scopo di lucro, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi**, ed iscritti nel **registro unico nazionale del Terzo Settore**.

Il Codice del Terzo Settore esclude dall'elenco degli ETS le amministrazioni pubbliche, di cui all'art.1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, **le formazioni** e le **associazioni politiche**, i **sindacati**, le **associazioni professionali** e di rappresentanza di categorie economiche, le **associazioni di datori di lavoro**, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Sono considerati **ETS di diritto**:

- Le Organizzazioni di Volontariato;
- Le Associazioni di Promozione Sociale;
- Gli Enti Filantropici;
- Le Reti associative;
- Le Società di mutuo soccorso;
- Le Imprese Sociali.

I RAPPORTI TRA PA E TERZO SETTORE

RUNTS

È attivo dal 23 novembre del 2021 e rappresenta una delle novità più importanti della riforma del terzo settore il cui obiettivo è quello di superare il precedente sistema di registrazione degli Enti, caratterizzato da una molteplicità di registri gestiti da Regioni e Province autonome.

Il 15 settembre del 2020 è stato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a disciplinarne il funzionamento e le modalità di migrazione dei dati dai vecchi registri speciali.

Le sezioni del RUNTS sono così distinte:

- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del terzo settore.

Codice dei Contratti Pubblici: muove dal presupposto che i soggetti del privato debbano concorrere tra loro (regime di concorrenza) per poter acquisire la qualità di controparte contrattuale della Pubblica amministrazione.

Codice del Terzo Settore: muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS sono fra loro omogenee, perché sono finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, distinte da quella lucrativa, e che le loro attività sono convergenti con quelle svolte dalla PA nel perseguire interessi generali.

Modifiche al codice dei contratti pubblici introdotte dalla **legge 120/2020**, di conversione del d.l. 76/2020, per coordinare l'applicazione dei due Codici: la PA è posta in grado di scegliere, nel caso in cui siano utilizzabili entrambe le modalità e come conseguenza di un'opzione politica, fra l'attivazione di procedimenti che pongono alla loro base la concorrenza o la sussidiarietà orizzontale.

CO-PROGRAMMAZIONE

Per individuare i bisogni da soddisfare, gli interventi necessari, le modalità di attuazione e le risorse disponibili, **il Terzo Settore può partecipare al processo di formazione delle politiche pubbliche**, forte della conoscenza del territorio.

- L'art.55 CTS, comma 1, stabilisce quelli che sono i principi comuni per l'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione degli interventi da parte delle PA con il coinvolgimento attivo degli ETS, ovvero: sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare;
- L'art. 3, comma 2 della L. 328/2000 prevede che la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali avvenga da parte della PA mediante la concertazione e la cooperazione, sia tra i diversi livelli istituzionali, sia con organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

CO-PROGRAMMAZIONE

Finalità della co-programmazione

La **sentenza n.131 del 2020 della Corte Costituzionale** indica come gli ETS siano rappresentativi della “**società solidale**” e costituiscano sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale. Per questo, gli ETS sono in grado di mettere a disposizione preziosi **dati informativi** e un'importante **capacità organizzativa e di intervento**, producendo effetti positivi per la PA, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento delle qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.

Secondo le **Linee guida** ministeriali approvate con il **DM n.72/2021**: “La co-programmazione dovrebbe generare un **arricchimento della lettura dei bisogni**, anche in modo integrato, rispetto ai tradizionali ambiti di competenza amministrativa degli enti, agevolando la **continuità del rapporto di collaborazione sussidiaria**, come tale produttiva di integrazione di attività, risorse, anche immateriali, qualificazione della spesa e, da ultimo, costruzione di politiche pubbliche condivise e potenzialmente effettive, oltre alla produzione di clima di fiducia reciproco”.

Cos'è la co-programmazione:

- È un'istruttoria **partecipata e condivisa**
- È una modalità **di co-costruzione delle politiche pubbliche**
- La sua attivazione è **un'opzione politica**.

CO-PROGRAMMAZIONE

Le fasi della co-programmazione

Secondo il **DM 72/2021**, la co-programmazione si articola nelle seguenti fasi:

1. **Iniziativa**, che si sostanzia nell'atto con il quale si dà avvio al procedimento;
2. Nomina di un **responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 6 della legge n.241/1990 e della eventuale disciplina regionale in materia di procedimento amministrativo;
3. Pubblicazione dell'**Avviso**;
4. **Svolgimento** dell'attività istruttoria;
5. **Conclusione** del procedimento.

Pubblicazione di un Avviso di co-programmazione

La co-programmazione prevede sempre l'attivazione di procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi della **legge 241/1990**.

In genere è la PA ad attivare la co-programmazione, ma **gli ETS hanno la possibilità di chiedere** all'ente competente **l'attivazione del procedimento** attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico.

Il RUP, ai sensi dell'art.6 della L.241/90 e sulla base dell'eventuale disciplina regionale in materia di procedimento amministrativo, pubblica un avviso relativo allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla conclusione del procedimento. In virtù del principio di autonomia organizzativa, il CTS non contiene previsioni o prescrizioni in ordine al contenuto degli avvisi.

CO-PROGRAMMAZIONE

È buona pratica che l'avviso contenga alcuni **elementi minimi**:

- L'**oggetto** del procedimento;
- I **requisiti** dei partecipanti;
- La **modalità di presentazione della domanda** di partecipazione e dichiarazioni (es. liberatoria in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale);
- Tempi e modalità** di svolgimento del procedimento;
- La **conclusione**;
- Il regime di **pubblicità e trasparenza**.

L'attività di co-programmazione

In base al numero di partecipanti e di soggetti individuati tramite l'Avviso, le fasi dell'attività di co-programmazione possono essere articolate dal responsabile del procedimento in **più sessioni** e, eventualmente, con **più gruppi**. I **tavoli o gruppi di lavoro** possono essere **guidati dall'amministrazione procedente** o da un soggetto terzo a cui è affidato il ruolo di **facilitatore**.

L'attività di co-programmazione deve necessariamente essere verbalizzata. Il **verbale** dà conto dell'eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle diverse posizioni e proposte che sono state formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio. Esito del processo potrà essere un **documento di sintesi** unitario approvato dai tavoli o, in caso emergessero letture diverse dei bisogni e delle strategie di intervento, differenti documenti di sintesi che saranno consegnati all'amministrazione procedente.

CO-PROGRAMMAZIONE

Le linee guida, approvate con **DM 72/2021**, contengono **indicazioni sugli elementi minimi** che caratterizzano questo tipo di procedimento, ma, in virtù del principio di autonomia organizzativa, ogni ente ha libertà nella definizione del processo di co-programmazione.

Il procedimento di co-programmazione si conclude con atto del dirigente competente dell'ente, sulla base dell'organizzazione propria dell'ente medesimo.

È buona pratica **raccogliere** sia la **documentazione** prodotta nelle sessioni istruttorie dagli ETS partecipanti, sia la **relazione** del responsabile del procedimento, in ordine allo svolgimento dell'attività di co-programmazione ed ai relativi esiti raggiunti.

L'**atto di conclusione dell'istruttoria** può coincidere con la determinazione assunta dell'ente in ordine alle attività ed alle azioni ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel corso della co-programmazione.

Gli enti devono tenere conto degli esiti dell'attività di co-programmazione ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli **strumenti** e degli **atti di programmazione e di pianificazione** generali e settoriali.

CO-PROGETTAZIONE

Secondo l'**art.55** del CTS la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti e costituisce una modalità di affidamento e gestione della realizzazione di iniziative e interventi sociali, nonché un metodo per costruire politiche pubbliche coinvolgendo risorse e punti di vista diversi.

A differenza della co-programmazione che si caratterizza per essere “aperta”, la co-progettazione comporta l'individuazione di specifici enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato. Si tratta, dunque, di una **modalità di selezione** che si pone come speciale rispetto alle ordinarie procedure di evidenza pubblica.

Nella **sentenza 131/2020**, la **Corte costituzionale** ha definito l'istituto della co-progettazione come un modello che **non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi** dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

La collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, deve avvenire nelle modalità previste dall'articolo **12 della legge n.241/90**, nel rispetto dei principi

CO-PROGETTAZIONE

di **trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.**

Il ruolo dell'**amministrazione procedente** è centrale: ad essa compete, secondo la delibera ANAC n.32/2016, la predeterminazione degli **obiettivi generali e specifici** del progetto, le caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner. I criteri possono essere di vario tipo, legati ad es. all'esperienza e alla pertinenza delle attività, alla collocazione territoriale.

Una volta individuato l'ente o gli enti partner, lo sviluppo dell'attività vera e propria di co-progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti il progetto, ma esclusivamente le modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del soggetto e dei partner. È necessario, dunque, sia esplicitato in modo chiaro da parte della PA quali obiettivi e modalità di attuazione si intendono perseguire.

Una **determina** del dirigente/responsabile del servizio avvia il procedimento di co-progettazione. All'interno dell'atto sarà richiamato l'art.118 della Costituzione, dove è contenuto un importante richiamo al ruolo dei **Comuni** che attivamente **"favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"**.

CO-PROGETTAZIONE

Inoltre, dovrà essere fatto riferimento alla delibera di indirizzo della Giunta Comunale, al Documento unico di programmazione, all'eventuale regolamento di disciplina dei rapporti con il Terzo Settore, in modo da manifestare la volontà dell'Ente di attivare il percorso di co-progettazione.

Nell'atto di avvio dovrà essere riportata la **definizione essenziale di ETS**, evidenziando quali siano i soggetti destinatari dell'avviso, gli enti attuatori e i partner e dovrà essere chiarito cosa si intende per **procedura di co-progettazione, proposta progettuale e progetto definitivo**. Inoltre, dovrà essere indicato il **nominativo del responsabile del procedimento**.

Anche per le **procedure di co-programmazione e co-progettazione di servizi sociali**, ove prevista l'erogazione di finanziamenti pubblici, è **necessaria l'acquisizione di uno SmartCIG**, come hanno chiarito le FAQ pubblicate dall'ANAC a seguito della Delibera 382 del 27 luglio 2022. Secondo le regole generali, lo SmartCIG viene richiesto utilizzando una procedura semplificata negli appalti di modesto valore economico, ossia per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000. Nel caso, però, di risorse provenienti dal **Piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR)** e dal Piano Nazionale Complementare (PNC), l'ANAC ha chiarito con la delibera n.122 del 16 marzo 2022, che per consentire la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività di monitoraggio, è **sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinario attraverso il sistema Simog**, ovvero anche per gli affidamenti inferiori a €40.000 e per le procedure di co-progettazione. Inoltre, è necessario **applicare tutta la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari**.

Finalità della co-progettazione

È finalizzata all'individuazione ed alla realizzazione di specifici progetti per soddisfare bisogni definiti sulla base degli strumenti di programmazione. L'attività di co-progettazione si lega fortemente all'attività di co-programmazione.

Secondo quanto indicato nel **DM 72/2021**, l'utilizzo della co-progettazione non è limitato al solo settore del welfare (come indicava l'art.7 del Dpcm del 30 marzo 2001), ma può essere attivata nell'ambito di **tutte le attività di interesse generale** indicate nell'articolo 5 del CTS.

La co-progettazione diventa metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con gli ETS. L'art 55 fornisce due indicazioni per l'applicazione della co-progettazione:

- L'attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la **conseguenza** dell'attivazione **della co-programmazione**, quale suo esito naturale. Evidenziamo, però, che ciò non rappresenta la prassi ordinaria e spesso si tratta di un processo che non nasce da un'attività di co-programmazione. Il CTS tenta di portare a un legame stretto tra co-programmazione e co-progettazione nei progetti di servizi o di intervento;
- La co-progettazione è riferita a **“specifici progetti di servizi o di intervento”**.

CO-PROGETTAZIONE

Le fasi della co-progettazione:

1. **Pubblicazione di un avviso/manifestazione di interesse** con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione. Generalmente in questa fase l'Ente pubblico redige un progetto di massima, utile a orientare gli ETS interessati alla predisposizione delle proposte progettuali;

2. **Individuazione del soggetto o dei soggetti** del Terzo Settore partner dell'ente mediante una selezione volta a valutare il possesso dei requisiti - art. 80 del decreto legislativo n.50 del 2016 - (tecnici, professionali, sociali, esperienza maturata e idoneità tecnico finanziaria), caratteristiche della proposta progettuale (adeguatezza, coerenza e pertinenza con le finalità e gli obiettivi dell'intervento oggetto dell'istruttoria) e costi del progetto. Tale procedura è selettiva, ma non necessariamente competitiva;

3. **Avvio dell'attività** vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato;

4. **Stipula della convenzione.**

Contenuti degli avvisi della co-progettazione

Per non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, in virtù dell'**autonomia organizzativa e regolamentare**, la normativa non specifica le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione, ad eccezione dell'obbligo di svolgere procedure comparative ad evidenza pubblica.

In genere è l'amministrazione pubblica, in quanto "procedente", ad indire il procedimento, sulla base di apposito provvedimento, con il quale viene indicato il **CUP** e il **responsabile del procedimento**.

CO-PROGETTAZIONE

Il **DM 72/2021** fornisce indicazioni sui contenuti minimi degli avvisi:

- Finalità** del procedimento;
- Oggetto** del procedimento (la co-progettazione può avere ad oggetto più attività di interesse generale indicate dall'art.5 CTS);
- Durata** del procedimento (generalmente la durata è in relazione agli obiettivi dell'ente procedente, dei risultati attesi, nonché degli impegni e delle attività richieste agli ETS e può essere considerata un criterio di valutazione delle proposte progettuali attribuendo un punteggio incrementale alle proposte che prevedono una durata maggiore di quella iniziale);
- Quadro progettuale ed economico** di riferimento;
- Requisiti** di partecipazione e cause di esclusione;
- Fasi del procedimento** e modalità di svolgimento;
- Criteri di valutazione** delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- Conclusione** del procedimento.

In caso il procedimento di co-progettazione sia finalizzato all'attuazione di un progetto innovativo e/o sperimentale, l'avviso deve indicare i risultati attesi e dovrà esser dato conto di quelli conseguiti ad esito della collaborazione.

Gli avvisi, inoltre, devono descrivere in modo chiaro il **quadro progettuale ed economico** di riferimento, esplicitando le informazioni, i dati e gli eventuali strumenti di programmazione e di pianificazione, ritenuti utili e pertinenti, in modo da consentire agli ETS di elaborare una proposta progettuale coerente, efficace ed effettiva.

CO-PROGETTAZIONE

Devono essere indicate le **risorse** messe a disposizione dall'amministrazione precedente ed utilizzabili nell'esecuzione delle attività progettuali, che possono essere:

- Risorse economiche**, proprie o di altro ente o soggetto;
- Beni mobili e/o immobili**;
- Risorse umane**, proprie dell'ente precedente o di cui esso si avvale a vario titolo (ad esempio per attività di stage o tirocinio o altro ancora).

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai **contributi**, disciplinati dall'**art.12 della legge n.241/1990**.

All'avviso possono essere allegati almeno i seguenti atti e documenti:

- Documento progettuale** di massima e/o progetto preliminare;
- Schema di convenzione**, regolante i rapporti di collaborazione fra Amministrazione precedente e ETS, anche ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni**, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione precedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
- Eventuale modello di proposta** (progettuale ed economica).

CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione: iniziativa di parte

Fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione regionale e locale, in base ai principi del procedimento di cui alla **legge n.241/1990**, l'iniziativa può essere anche di parte di uno o più ETS.

L'iniziativa può essere **pubblica o di parte**. In quest'ultimo caso, l'iniziativa può essere portata avanti sia da ETS singoli che aggregati, i quali non possono limitarsi ad una mera richiesta all'amministrazione competente di attivare un procedimento di co-progettazione, ma è necessario che formalizzino all'amministrazione una **proposta progettuale**, nella quale siano chiaramente indicati:

- L'**idea progettuale** proposta;
- Le **attività** rimesse alla cura del partenariato del privato sociale;
- Le **risorse** messe a disposizione;
- Le **eventuali richieste** indirizzate dall'ente.

La proposta può essere presentata da **ETS aggregandi o aggregati** in ATS. In caso di accoglimento della proposta, l'ATS dovrà essere costituita prima della sottoscrizione della convenzione. L'ente procedurale che accoglie una proposta presentata dagli ETS pubblica un **avviso**, con il quale dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e dà agli altri ETS la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa fra le proposte pervenute. Il procedimento è concluso con atto motivato, cui seguirà la sottoscrizione della convenzione per l'attivazione del rapporto di collaborazione con gli ETS la cui proposta progettuale sia stata ritenuta come quella più adeguata.

CO-PROGETTAZIONE

ATI O ATS

Per **associazione temporanea di imprese**, o **raggruppamento temporaneo di imprese**, spesso indicate con gli acronimi ATI o RTI, nel diritto societario italiano, si intende una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico.

Lo specifico scopo può essere la partecipazione a gare d'appalto per le quali le singole imprese non possiedono, individualmente, tutte le competenze operative, caratteristiche, categorie o classifiche richieste nel bando.

Questa tipologia di raggruppamento è meno adatta per gli ETS, sarebbe meglio ricorrere alla formazione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS). L'associazione temporanea di scopo (ATS) è un accordo in base al quale i partecipanti conferiscono ad uno di essi (definito Capofila) un mandato di rappresentanza nei confronti di un soggetto finanziatore per la realizzazione di un progetto di interesse comune, è quindi una società costituita per concludere una determinata operazione e viene chiusa una volta compiuta l'operazione.

Requisiti dei membri dell'ATS:

- avere la **qualifica di ente del terzo settore**;
- ciascun associato all'ATS deve avere una **quota di partecipazione finanziaria non inferiore al 10%** del costo totale della proposta progettuale
- al momento della presentazione delle domande di partecipazione al Bando, e per tutto il periodo il periodo intercorrente fino alla conclusione delle attività del progetto, ciascun Associato dell'ATS deve:
 - Non aver subito sanzioni definitivamente accertate;
 - Aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie;
 - Non essere sottoposto a procedure di liquidazione, o non avere in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
 - Non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui al d.lgs. n.231/2001, art.9, comma 2, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

CO-PROGETTAZIONE

La **procedura di co-progettazione** può svolgersi tramite:

- L'attivazione del c.d. tavolo di co-progettazione con **i soli ETS utilmente collocati nella graduatoria** finale o, comunque, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente;
- L'**ammissione di tutti gli ETS**, purché in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi.

Le diverse proposte progettuali presentate dagli ETS possono essere fra loro integrate, in modo da configurare una proposta progettuale "unitaria". Le sessioni di co-progettazione devono essere verbalizzate dal responsabile del procedimento.

Qualora in chiusura del lavoro di co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale, il relativo verbale potrebbe esplicitare che esso è redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della legge n.241/1990, ovvero che il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell'ente pubblico.

La **stipula di una convenzione** costituisce l'atto finale della co-progettazione e l'atto iniziale dello svolgimento delle attività previste.

I TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE

La gestione dei tavoli di co-progettazione si suddivide in tre fasi:

1. Condivisione del contesto e metodologia - Valutare la co-progettazione attraverso la condivisione del contesto, degli obiettivi, dei metodi, delle risorse disponibili; esplicitando le ragioni che hanno portato alla co-progettazione e gli elementi che la differenziano dalle altre forme di definizione e gestione di interventi e servizi rivolti alla collettività; instaurare un rapporto fiduciario tra i rappresentanti di tutte le organizzazioni e con gli operatori degli uffici e servizi coinvolti.

2. Fase creativa e generativa - Presentare le varie proposte progettuali per individuare le possibilità di integrazione e la complementarità fra le stesse, eventuali duplicazioni e sovrapposizioni, verificando la possibilità di armonizzarle rispetto all'oggetto di intervento e di arrivare insieme ad una strategia e ad azioni condivise e si definiscono le proposte concrete e operative d'intervento, le modalità gestionali, i ruoli, il cronoprogramma, il piano economico per l'utilizzo delle risorse disponibili e le modalità e gli strumenti per la loro eventuale integrazione, i risultati attesi e i relativi indicatori, le modalità di monitoraggio e rendicontazione che formeranno oggetto degli atti amministrativi e di formalizzazione degli accordi.

3. Fase realizzativa - Fase in cui si realizza concretamente la co-progettazione attraverso accordi e dispositivi organizzativi orientati alla corresponsabilità e alla sinergia nell'attuazione del progetto.

I TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE

Tecniche e consigli per la conduzione dei tavoli

-Il tavolo può essere gestito direttamente dal Responsabile del procedimento o da altri soggetti da questi individuati (funzionari, facilitatori, ecc);

-Per una più agile gestione dei tavoli può essere prevista la presenza di un solo rappresentante/delegato per ogni ETS selezionato;

-Individuare il facilitatore per aiutare gli altri a pensare senza condizionare il processo, chiarendo fin dall'inizio l'obiettivo dell'incontro e incoraggiando la discussione e tutti i partecipanti ad esprimere il proprio punto di vista.

LE CONVENZIONI

A chiusura del procedimento di co-progettazione, l'amministrazione procedente e gli ETS (singoli o associati) sottoscrivono la convenzione per regolare i rispettivi rapporti, che consiste in un accordo di collaborazione tra le PA e l'ente di Terzo settore, i quali sono accumulati dal medesimo fine solidaristico nello svolgimento di un'attività di interesse generale, ovvero un accordo negoziale di natura pubblicistica ex art.11 della legge 241/1990.

La disciplina del Terzo Settore prevede le seguenti tipologie di convenzione:

- Art. 56 CTS**, che disciplina le convenzioni della P.A. con ODV e APS per lo "svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale";
- Art. 57 CTS**, che disciplina l'affidamento del servizio di emergenze-urgenza in via prioritaria alle ODV, in possesso di determinate caratteristiche;
- Art. 5, legge n. 381 del 1991**, in tema di cooperazione sociale;
- Le convenzioni, ai sensi dell'**art. 11 della legge n. 241/1990**, concluse al termine di un procedimento di co-programmazione e co-progettazione.

La convenzione dovrebbe disciplinare i seguenti **elementi**:

- Durata** del partenariato;
- Impegni** comuni e propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Quadro economico** risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS;

LE CONVENZIONI

- Eventuali **garanzie e coperture assicurative** richieste agli ETS;
- Eventuali **sanzioni** e ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- La disciplina in ordine alla **VIS** (valutazione di impatto sociale);
- Termini e modalità della **rendicontazione** delle spese (necessaria in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai **contributi**, di cui all'**art. 12 della legge n. 241/1990**);
- Limiti e modalità di **revisione della convenzione**, anche a seguito di eventuale riattivazione della co-progettazione
- La disciplina in materia di **tracciabilità dei flussi finanziari**.

Le convenzioni con OdV e APS

Le fasi della co-programmazione e della co-progettazione devono indicare le soluzioni più adeguate per intervenire in modo efficace e sono preliminari alla stipula di una convenzione, nel tentativo di costruire una rete stabile di rapporti di collaborazione tra Terzo Settore e PA.

In attuazione dell'art. 56 del CTS, la PA può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, nel caso siano più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

OdV e APS si caratterizzano per l'avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontari, che conferisce loro una marcata connotazione solidaristica.

La scelta dei soggetti del Terzo settore da coinvolgere deve sottostare a una procedura: è necessario il ricorso all'evidenza pubblica.

LE CONVENZIONI

Le caratteristiche delle OdV

Le Organizzazioni di Volontariato, come definite dagli artt. 32-34 del Codice del Terzo Settore, devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- Almeno **sette persone fisiche** o
- Almeno **tre organizzazioni di volontariato**;
- Attività prevalentemente in favore di **terzi**;
- Avvalersi in modo prevalente di **soci volontari**;
- I lavoratori devono essere <50% dei volontari;
- Le **risorse** (quote, donazioni, progetti, rimborsi delle spese effettivamente sostenute, attività secondarie e strumentali);
- Iscrizione al **RUNTS**;
- Iscrizione nel Registro regionale o provinciale.

Le caratteristiche delle APS

Le Associazioni di Promozione Sociale, come definiti dagli **artt. 35 e 36 del Codice del Terzo Settore**, devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- Almeno **sette persone fisiche** (o almeno tre enti, >50% dei soci devono essere ODV);
- Attività in favore degli **associati** e dei **terzi**;
- Avvalersi in modo prevalente di soci **volontari**;
- I lavoratori devono essere >50% dei volontari o 5% degli associati;
- Iscrizione **RUNTS**;
- Iscrizione nel Registro regionale o provinciale.

IL LAVORO PER IL FUTURO

GLI ISTITUTI GIURIDICI COOPERATIVI DI CUI AL CODICE DEL TERZO SETTORE CON LA P.A.

A distanza di sei anni dall'approvazione del CDS (d.lgs 117/2017), la comprensione e l'utilizzo degli istituti giuridici di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni ed Enti del terzo settore possono considerarsi ancora "work in progress". Il valore strategico della riforma del terzo settore che, da un lato individua una categoria di enti (ETS) ai quali è stata assegnata una funzione pubblica che ne legittima la speciale partnership con gli enti pubblici e, dall'altro, introduce nell'ordinamento giuridico italiano un paradigma diverso rispetto a quello più tradizionale degli appalti pubblici (come ribadito nella sentenza della Corte Costituzionale n.131 del 2020). Si fonda sul sostenere un efficace ed effettivo coinvolgimento degli ETS nei processi dell'amministrazione condivisa. Tale assetto più volte si richiama quale parametro di riferimento della PA che, non solo "ascolta", ma che "interiorizza" quanto proposto e formulato dagli ETS. Si rimarca, inoltre, anche la necessità di rafforzare la formazione congiunta di pubblici amministratori ed Enti del terzo settore. In quest'ottica si segnala l'importanza di dotare le pubbliche amministrazioni di risorse, umane e finanziarie, adeguate per attivare i percorsi di collaborazione strutturata con gli ETS e di potenziare gli strumenti di autodisciplina che gli enti pubblici possono adottare per dare "piena cittadinanza" anche a quei soggetti che, per scelta o per mancanza di requisiti non risultano iscritti al Runts.

IL LAVORO PER IL FUTURO

Riguardo gli strumenti dell'amministrazione condivisa, si evidenzia la loro originalità rispetto alle procedure competitive, dei quali i primi non possono essere considerati quali deroghe. Non si tratta, pertanto di verificare se e in quale misura gli istituti giuridici cooperativi si adattano ovvero possono essere adattati alle procedure competitive o, ancora, possono essere integrati con le previsioni tipiche di quest'ultime; ma, al contrario, gli strumenti da implementare da parte del decisore pubblico richiedono una scelta motivata che riguarda gli obiettivi da perseguire, i soggetti da coinvolgere, l'orizzonte temporale in cui operare, le risorse da mettere in campo, nonché una valutazione di impatto sui risultati e le attività svolte. Gli istituti giuridici collaborativi non solo non possono essere equiparati o assimilati alle procedure di natura competitiva, ma richiedono tempo, pazienza, studio, programmazione, valutazione e contaminazioni tra esperienze e competenze diverse, maturate nell'ambito della medesima PA.

Poiché la co-programmazione e la co-progettazione non sono identificabili ovvero riconducibili alle gare, occorre che anche esse siano adeguatamente preparate, comunicate e gestite, affinché possano rappresentare una genuina esperienza di amministrazione condivisa. Quest'ultima può essere anche il frutto di iniziative intraprese dagli ETS, fenomeno ad oggi ancora poco utilizzato e sviluppato, forse anche per una difficoltà ad immaginare la condivisione quale reale corresponsabilità tra PA e soggetti no profit.



Indice

APPENDICE

- 33 FACSIMILE DI PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE
- 56 FACSIMILE DI CONVENZIONE
- 61 FACSIMILE DI AVVISO PUBBLICO PER PARTENARIATO SOCIALE ORDINARIO

APPENDICE

PARTENARIATO SPECIALE EX ARTICOLO 151 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

A.1. – Bozza di determina di avvio del procedimento di co-progettazione

*Avvio del procedimento
per l'attivazione di un partenariato con ETS, mediante co-
progettazione, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e
dell'art. .. della legge regionale ../... [ove esistente], in relazione
all'ammissione a finanziamento nell'ambito*

IL DIRIGENTE

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

Richiamati

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "....." (cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale);
- le Linee di mandato dell'ente, a mente delle quali "....." (laddove di interesse);
- la delibera di indirizzo n. ... del ../../20.. (eventuale);
- il DUP dell'ente, approvato con delibera n. .. del ../../20... (eventuale).

Richiamato

- l'Avviso, pubblicato da

Considerato che

- il comune di ha partecipato alla procedura di cui all'oggetto, risultando ammesso a finanziamento;
- [N.B.: indicare i comuni in caso di aggregazione];

Richiamata/e

- la delibera di Giunta comunale n. ... del ../../...., con la quale è stata deliberata la partecipazione alla procedura in oggetto;
- le delibere dei comuni di (n... del ../../...),(n... del ../../...), e(n...

APPENDICE

del .././...), con le quali è stata deliberata la partecipazione in forma aggregata alla procedura in oggetto, designando il comune di come ente capofila [eventuale, in caso di partecipazione aggregata].

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- il secondo comma di detto articolo, per il quale *"La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili"*;
- in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che *"la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)"*;
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale *"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona"*;
- le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n.117/2017, approvate con D.M. 31 marzo 2021 n.72.

Rilevato, ancora, che

- questo ente, quale Amministrazione procedente ai sensi della legge n. 241/1990, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto degli esiti del procedimento di co-programmazione, indetto da questo ente con DD. n. ... del .././201. [eventuale], intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per l'attivazione di un partenariato con enti di Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"),
- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione

APPENDICE

del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Precisato che

- a tale ultimo proposito, questo ente, anche in ragione di quanto precede, intende avviare il procedimento di co-progettazione.

Considerato, da ultimo, che

- occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida n. 17 dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali, e, segnatamente, in ordine:
 - a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
 - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
 - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
 - d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

Richiamate

- le Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55 – 57 del decreto legislativo n. 117/2017, adottate con DM n. 72/2021, in ordine agli adempimenti procedurali, compresi quelli in materia di pubblicità e di trasparenza;
- le Linee guida n. 17 di ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 382/2022 nel punto 2.1 delle stesse in cui affermano l'estraneità della fattispecie di cui al presente atto all'applicazione del Codice dei contratti.

Dato atto

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione è necessario acquisire il CUP ed il CIG.

Dato, altresì, atto che

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri soggetti privati i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss., a titolo di contributi:
 - a) a titolo di contributi economici complessivi;
 - b) il/i seguente/i bene/i immobile/i:
 - c) i seguenti beni mobili [eventuale]:

A tale ultimo proposito, si precisa che tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, come da ultimo chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad Interpello n. 375 del 25 maggio 2021.

APPENDICE

Vista

- la relazione istruttoria dell'Ufficiodel comune di /dei comuni di [ove aggregati] (eventuale).

Dato atto che

- sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione della procedura di co-progettazione e, segnatamente, tenuto conto delle richiamate Linee Guida di ANAC sull'affidamento dei servizi sociali [indicare le specifiche ragioni per la legittima e pertinente attivazione della co-programmazione, anche alla luce dei vigenti strumenti di programmazione e pianificazione di settore, primo fra tutti in materia urbanistica e, ove pertinente, in materia sociale]:
 - a)
 - b)

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il d. lgs. n. 42/2002 e ss. mm.;
- la legge regionale n. ../.... (ove esistente);
- il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in particolare gli artt. 30, comma 8, 59 e 140, come risultati a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020;
- il decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021, nonché la successiva regolamentazione in materia di PNRR, compresi gli atti di prassi ed interpretativi emanati dalle competenti Amministrazioni statali;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il DM n. 72/2021;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il regolamento per l'attività contrattuale [eventuale];
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche [eventuale].

Acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, c.5, Tuel (ove necessario);

* * *

Tanto premesso,

DETERMINA

- 1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;

APPENDICE

- 2) di avviare il procedimento ad evidenza pubblica per la co-progettazione degli interventi e delle attività meglio indicate in Premessa e nell'allegata Relazione istruttoria tecnica [*eventuale*], ai fini dell'attuazione della proposta progettuale presentata a ed ammessa a finanziamento, nell'ambito della procedura ministeriale per la presentazione di intervento per
- 3) per l'effetto, nominare quale RUP;
- 4) di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:
 - a) Avviso [**Allegato n. ..**];
 - b) modello di domanda [**Allegato n. ..**];
 - c) schema di convenzione [**Allegato n. ..**];
 - d) la relazione amministrativa estimativa del bene in oggetto;
- 5) di impegnare le risorse occorrenti dall'attuazione della presente determinazione, nel rispetto della vigente disciplina, con imputazione ai capitoli _____ (ove necessario) *N.B. Se vi è impegno di spesa occorre precisare i capitoli*;
- 6) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

APPENDICE

A.2. – Bozza di Avviso

AVVISO PUBBLICO

PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE CO-
PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E
DELL'ART. .. DELLA LEGGE REGIONALE ../... [OVE ESISTENTE], FINALIZZATO
ALL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AMMESSA A
FINANZIAMENTO (SPECIFICARE QUALE)
(CUP)
(CIG)

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

Richiamati

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "....." (cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale);
- le Linee di mandato dell'ente, a mente delle quali "....." (laddove di interesse);
- la delibera di indirizzo n. ... del .././20.. (eventuale);
- il DUP dell'ente, approvato con delibera n. .. del .././20... (eventuale).

Richiamata/e

- la delibera di Giunta comunale n. ... del .././....., con la quale è stata deliberata la partecipazione alla procedura in oggetto;
- le delibere dei comuni di (n... del .././...),(n... del .././...), e(n... del .././...), con le quali è stata deliberata la partecipazione in forma aggregata alla procedura in oggetto, designando il comune di come ente capofila [eventuale, in caso di partecipazione aggregata]

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

APPENDICE

Richiamato

- l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- il secondo comma di detto articolo, per il quale *"La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili"*;
- in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che *"la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)"*;
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale *"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona"*.

Rilevato, ancora, che

- questo ente, quale Amministrazione procedente ai sensi della legge n. 241/1990, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto degli esiti del procedimento di co-programmazione, indetto da questo ente con DD. n. ... del .././201. [eventuale], intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per l'attivazione di un partenariato con enti di Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), finalizzata a dare attuazione alla proposta progettuale ammessa a finanziamento la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Precisato che

- a tale ultimo proposito, questo ente, anche in ragione di quanto precede, intende avviare il procedimento di co-progettazione, nonché con la proposta progettuale ammessa a finanziamento.

Considerato, da ultimo, che

- occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida n. 17 dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi

APPENDICE

sociali, analogicamente applicabili all'oggetto dell'Avviso ministeriale, e, segnatamente, in ordine:

- a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
- b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
- c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
- d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

Richiamate

- le Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55 – 57 del decreto legislativo n. 117/2017, adottate con DM n. 72/2021, in ordine agli adempimenti procedurali, compresi quelli in materia di pubblicità e di trasparenza;
- le Linee guida n. 17 di ANAC, approvate con Delibera del Consiglio n. 382/2022.

Dato atto che

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri soggetti privati i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss., a titolo di contributi:
 - a) a titolo di contributi economici complessivi;
 - b) il/i seguente/i bene/i immobile/i:
 - c) i seguenti beni mobili [eventuale]:

A tale ultimo proposito, si precisa che tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, come da ultimo chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad Interpello n. 375 del 25 maggio 2021.

Vista

- la relazione istruttoria dell'Ufficiodel comune di /dei comuni di [ove aggregati] (eventuale).

Dato atto che

- sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione della procedura di co-progettazione e, segnatamente, tenuto conto delle Linee Guida n. 17 di ANAC sull'affidamento dei servizi sociali [indicare le specifiche ragioni per la legittima e pertinente attivazione della co-programmazione, anche alla luce dei vigenti strumenti di programmazione e pianificazione di settore, primo fra tutti in materia urbanistica e, ove pertinente, in materia sociale]:
 - a)
 - b)

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il d. lgs. n. 42/2002 e ss. mm.;
- la legge regionale n. ../.... (ove esistente);

APPENDICE

- il d. lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, gli artt. 30, comma 8, 59 e 140, come risultati a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020;
- il decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021, e la successiva regolamentazione in materia di PNRR, compresi gli atti di prassi ed interpretativi emananti dalle competenti Amministrazioni statali;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il DM n. 72/2021;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il regolamento per l'attività contrattuale [eventuale];
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche [eventuale].

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":

- **ATS:** l'Associazione Temporanea di Scopo, che potrà essere formalizzata ad esito del procedimento di co-progettazione, finalizzata all'attivazione di un partenariato per
- **Altri enti:** altri soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore (ETS), che in qualità di partner di progetto, relativamente ad attività secondarie e comunque funzionali a quelle messe in atto dagli ETS, partecipino al partenariato, di cui comunque gli ETS, singoli e associati, dovranno essere capofila;
- **Amministrazione procedente (AP):** il Comune di quale ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo [N.B. specificare se agisce quale ente capofila di un'aggregazione di comuni];
- **CTS:** Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- **Convenzione:** l'accordo, sottoscritto dagli EAP e l'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 11 legge n. 241/1990 e ss. mm., per la regolamentazione dei reciproci rapporti relativi all'attuazione della proposta progettuale, presentata dal Comune ed ammessa a finanziamento;
- **Co-progettazione:** definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione esecutiva degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS che abbiano presentato regolare

APPENDICE

- domanda di partecipazione;
- **Domanda di partecipazione:** l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di co-progettazione;
 - **Enti del Terzo Settore (ETS):** i soggetti indicati nell'art. 4 del CTS, iscritti nel RUNTS;
 - **Enti attuatori partner (EAP):** gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, e con i quali attivare il rapporto di collaborazione;
 - **Procedura di co-progettazione:** procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività di progetto nei termini e nei limiti del presente Avviso;
 - **Proposta Progettuale (PP):** il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti dall'Avviso ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall'Amministrazione procedente;
 - **Progetto Definitivo (PD):** l'elaborato progettuale, approvato dall'Amministrazione procedente, allegato alla convenzione sottoscritta fra le Parti;
 - **Responsabile del procedimento:** il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
 - **RUNTS:** Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi degli articoli 45 e ss. del CTS;
 - **Tavolo di co-progettazione:** sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione;
 - **Valutazione di impatto sociale (VIS):** la valutazione e la misurazione degli impatti sociali generati dagli interventi e dalle azioni previsti nei confronti della comunità di riferimento, in applicazione delle Linee guida ministeriali, approvate con DM 23 luglio 2019 [ove prevista].

2. OGGETTO

Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), a presentare, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.1 – la **domanda di partecipazione** e la documentazione allegata.

3. ATTIVITÀ OGGETTO DI CO-PROGETTAZIONE E FINALITÀ

Scopo della presente procedura è raccogliere la manifestazione di interesse di ETS, singoli e/o associati, a partecipare alle successive fasi del procedimento, nei termini previsti dal presente Avviso.

In particolare, la scheda allegata al presente Avviso (**Allegato ..**) [*eventuale*] descrive gli obiettivi e gli ambiti di intervento per i quali si chiede di manifestare il proprio interesse.

A tale ultimo proposito, sin d'ora si precisa che - con riferimento alla selezione di ETS, singoli e/o associati, cui affidare l'attuazione di un Progetto "unico" - la valutazione sarà demandata ad apposita Commissione, che, in applicazione dei

APPENDICE

criteri previsti dal presente Avviso, formulerà la graduatoria delle proposte progettuali (PP) presentate dagli ETS.

Sin d'ora si precisa che gli ETS selezionati per le attività di co-progettazione realizzeranno le attività di progetto.

4. DURATA E RISORSE

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si realizzeranno secondo le durate indicate nella scheda allegata al presente Avviso (**Allegato ..**), decorrenti dalla data di sottoscrizione della **Convenzione** fra l'Amministrazione procedente ed il partenariato valutato come quello più rispondente alle finalità del presente Avviso e nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, che è allegato al presente Avviso, per farne parte integrante (**Allegato ..**).

Al fine di promuovere i principi di massima partecipazione, trasparenza e pubblicità, sin d'ora sono indicati gli elementi essenziali della Convenzione, di cui al relativo schema (**Allegato ..**), che è stato elaborato tenendo conto di quanto previsto dall'Avviso del, con particolare riferimento alle linee di azione e di tipologie di interventi finanziabili, alle spese ammissibili, agli obblighi delle Parti, alle modalità di erogazione del contributo ministeriale e della rendicontazione delle spese, alle modifiche / variazioni del Progetto finanziato, alle sanzioni, all'esercizio dei poteri sostituitivi ed, infine, a quanto previsto in tema di stabilità dei progetti/interventi.

Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione.

Le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione procedente a titolo di contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

5. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ETS IN COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni del presente Avviso, le seguenti prescrizioni:

- a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incumbente al legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;
- b) fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, i requisiti di idoneità tecnico-professionale dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto e a fronte di un corrispettivo, è finalizzata all'attivazione di un partenariato per l'attuazione degli interventi e delle attività previste nel presentato dall'amministrazione procedente al ed ammesso a finanziamento.

APPENDICE

Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

6.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:

6.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;

6.1.b) essere ETS iscritti nel RUNTS, ai sensi del CTS;

6.1.c) insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm..

6.2 Requisiti di idoneità tecnico-professionale

A tutela degli interessi pubblici dell'Amministrazione procedente, agli ETS partecipanti alla presente procedura è richiesto il possesso del requisito di "idoneità tecnico-professionale" consistente nell'aver un'esperienza di almeno .. mesi/anni con riferimento all'ambito/agli ambiti di intervento descritti nell'allegata scheda (Allegato ..) per il quale l'ETS si candida.

Si precisa che il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere autodichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.

6.3 Requisiti di idoneità economico-finanziaria

L'Amministrazione procedente, al fine di promuovere e favorire la massima partecipazione, anche in ragione dell'innovatività dell'Avviso ministeriale e dell'utilizzo degli istituti del CTS, non ha previsto requisiti di idoneità economico-finanziaria.

Tuttavia, in ragione della durata e delle attività previste nell'ambito del Progetto di, nella convenzione, che sarà sottoscritta dall'ente locale, sarà prevista idonea garanzia a copertura dei rischi conseguenti al mancato e/o inesatto adempimento agli impegni convenzionali, nonché a tutela delle persone e delle cose, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'Avviso del

7. PROCEDURA

La procedura attivata con la pubblicazione del presente Avviso si articola secondo quanto di seguito indicato.

7.1 Manifestazione di interesse

Nell'ambito della prima fase della procedura, gli interessati dovranno - a pena di esclusione - presentare a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente recapito: entro e non oltre le ore ...:00 del .././20.., la seguente documentazione:

- a) **domanda di partecipazione e relativa dichiarazione sostitutiva**, redatta sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione procedente, allegata al presente Avviso (Allegato ..);

APPENDICE

- b) **proposta progettuale (PP)**, elaborata muovendo dalla scheda, predisposta dall'Amministrazione precedente e posta a base della presente procedura, e avendo come riferimento quanto previsto dall'Avviso pubblicato dal e dai relativi Allegati, nonché la proposta progettuale presentata dal Comune al ed ammessa a finanziamento.

Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: **“AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AMMESSA A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELL'AVVISO**”.

Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC, e l'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati, attivando – ove necessario – il soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate, il Responsabile del procedimento procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione precedente l'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi alla seconda fase della procedura.

Terminata la fase di istruttoria il Responsabile del procedimento attiverà la seconda fase della procedura.

7.2 Valutazione delle proposte progettuali (PP).

La valutazione della proposta progettuale è demandata ad apposita Commissione, composta da n. ... membri, nominata dall'Amministrazione, che opererà in modo collegiale, utilizzando i criteri di valutazione di cui al successivo art. 8.

Sin d'ora si precisa che i membri della Commissione non potranno partecipare ai successivi Tavoli di co-progettazione, al fine di garantire la terzietà di valutazione lungo tutto l'arco del procedimento ad evidenza pubblica.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione valuterà le proposte progettuali (PP) utilizzando i criteri di valutazione, coerenti con quelli stabiliti dall'art. dell'Avviso del meglio specificati nella scheda allegata (**Allegato ..**).

9. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

La procedura indetta con il presente Avviso si concluderà con l'individuazione della proposta progettuale (PP) valutata come la più rispondente alle finalità del medesimo Avviso e dei relativi atti.

10. CO-PROGETTAZIONE

Il RUP avvia le operazioni di co-progettazione con gli ETS, singoli e associati,

APPENDICE

finalizzate alla definizione condivisa del Progetto esecutivo, in conformità alla proposta progettuale presentata dall'Amministrazione al..... ed ammessa a finanziamento.

Le operazioni dei Tavoli saranno debitamente verbalizzate ed i relativi atti - fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza, nonché dell'eventuale tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza - saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza totale.

In relazione a quanto previsto dal più volte richiamato Avviso ministeriale, i partecipanti alla presente procedura nel prendere parte ai lavori del Tavolo di co-progettazione espressamente dichiarano ed accettano che il progetto elaborato congiuntamente all'Amministrazione procedente diventerà di proprietà di quest'ultima, fermo restando la possibilità per gli enti partner di citare il predetto progetto all'esterno sulla base di idonea regolamentazione della comunicazione, che sarà condivisa con l'Amministrazione procedente.

11. CONVENZIONE

Gli ETS selezionati quali **Enti Attuatori Partners (EAP)** degli interventi e delle attività, oggetto di co-progettazione, sottoscriveranno apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti fra le Parti, sulla base dello schema allegato (**Allegato ..**).

12. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

13. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

Il Responsabile del presente procedimento è

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito a, e-mail:
entro il giorno 20...

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro (...) giorni dalle richieste di chiarimento.

15. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

APPENDICE

16. RICORSI

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

APPENDICE

A.3. - Bozza di domanda di partecipazione

Al
Via/Piazza n. ..
.....
e-mail

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE CO PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELL'ART. .. DELLA LEGGE REGIONALE ../... [OVE ESISTENTE], FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AMMESSA A FINANZIAMENTO, NELL'AMBITO DELL'AVVISO, PUBBLICATO DA

(CUP)
(CIG

La sottoscritta /Il sottoscritto:

(cognome) _____ (nome) _____
nata/o a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____
C.A.P. _____ tel. _____ e-mail _____

in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente del Terzo Settore:

denominato _____
con sede legale in _____ Via _____ Cap _____
C.F. _____ P.IVA _____
Tel. _____ PEC _____

Specificare la natura giuridica dell'ETS:

- Associazione di Promozione Sociale (APS)
- Organizzazione di Volontariato (ODV)
- Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali

APPENDICE

- Impresa sociale
- Altro (specificare: _____);

L'ETS è iscritta al RUNTS dal _____;

Attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto):
_____;

Attività secondarie: _____;

(eventuale)

in rete con le mandanti sotto riportate:

La sottoscritta /Il sottoscritto:

(cognome) _____ (nome) _____

nata/o a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n. _____

C.A.P. _____ tel. _____ e-mail _____

in qualità di Legale Rappresentante della:

Organizzazione _____

con sede legale in _____ Via _____ Cap _____

C.F. _____ P.IVA _____

Tel. _____ PEC _____

Specificare la natura giuridica dell'Organizzazione:

- Associazione di Promozione Sociale (APS)
- Organizzazione di Volontariato (ODV)
- Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali
- Impresa sociale
- Altro (specificare: _____);

L'organizzazione è iscritta al RUNTS dal _____ (se ETS);

Attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto):
_____;

Attività secondarie: _____;

APPENDICE

La sottoscritta /Il sottoscritto:

(cognome) _____ (nome) _____

nata/o a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n. _____

C.A.P. _____ tel. _____ e-mail _____

in qualità di Legale Rappresentante della:

Organizzazione _____

con sede legale in _____ Via _____ Cap _____

C.F. _____ P.IVA _____

Tel. _____ PEC _____

Specificare la natura giuridica dell'Organizzazione:

- Associazione di Promozione Sociale (APS)
- Organizzazione di Volontariato (ODV)
- Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali
- Impresa sociale
- Altro (specificare: _____);

L'organizzazione è iscritta al seguente Registro/Albo regionale

dal _____ numero iscrizione _____

(se ETS);

Attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto):
_____;

Attività secondarie: _____;

Aggiungere gli spazi necessari in funzione del numero dei soggetti in rete

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELL'ART. .. DELLA LEGGE REGIONALE/... [OVE ESISTENTE], FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AMMESSA A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELL'AVVISO, PUBBLICATO DA

APPENDICE

- IN FORMA SINGOLA - ETS
- IN FORMA ASSOCIATA

DICHIARA/DICHIARANO

- di possedere un'esperienza di almeno .. mesi con riferimento all'ambito/agli ambiti di intervento (*per gli ETS che partecipano in forma singola il requisito è in capo al singolo soggetto, per i soggetti che partecipano in forma associata il requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario*);
- di volersi avvalere, con riferimento ad attività secondarie e collaterali, del contributo di soggetti o entità diverse dagli ETS, come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e di indicarli nell'eventuale proposta progettuale (PP);
- di essere in possesso - ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica - dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico;
- di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELL'ART. .. DELLA LEGGE REGIONALE .. /... [OVE ESISTENTE], FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AMMESSA A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELL'AVVISO, PUBBLICATO DA..... e dei relativi Allegati;
- di accettare senza riserva alcuna che l'efficacia degli atti della procedura indetta dall'Amministrazione procedente è subordinata all'efficacia degli atti della indicata procedura;
- di impegnarsi a formalizzare l'accordo di collaborazione, conformemente allo schema di convenzione, in caso di positiva conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all'Ente dal sottoscritto rappresentato o ai soggetti del raggruppamento costituendo o costituito;
- di eleggere domicilio ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda dall'ETS singolo/ETS capogruppo in caso di raggruppamento e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC;

APPENDICE

- di manlevare sin d'ora l'Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione ai tavoli di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;
- di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant'altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
- di autorizzare del Comune di, quale *Responsabile esterno del trattamento* nel rispetto di tutte le norme della disciplina sulla Privacy, unicamente ai fini dell'espletamento della presente procedura.

A tale fine allega/allegano:

- n. ____ dichiarazione sostitutiva (n. 1 per ogni soggetto avente la rappresentanza legale dell'ETS proponente e di tutti gli altri eventuali soggetti);
- n. ____ copie documento di identità in corso di validità di ogni soggetto avente la rappresentanza legale dell'ETS proponente e di tutti gli altri eventuali soggetti) [N.B.: non dovuta laddove la domanda di partecipazione sia firmata digitalmente];
- copia dell'avviso pubblico e relativi allegati sottoscritto/i dal legale/dai legali rappresentante/i del/dei Soggetto/i proponenti sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione;
- Statuto e Atto costitutivo di ogni ETS/Organizzazione, da cui si evince che le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS siano coerenti con le attività proposte.

IL/I DICHIARANTE/I PRENDE/ONO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679:

- a. il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento relativo all'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELL'ART. .. DELLA LEGGE REGIONALE ../... [OVE ESISTENTE], FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AMMESSA A FINANZIAMENTO, NELL'AMBITO DELL'AVVISO, PUBBLICATO DA
- b. il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- c. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali;
- d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria:

APPENDICE

- e. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., avendo come riferimento il responsabile competente del trattamento degli stessi così come individuato dalla stessa Amministrazione [di cui al punto f)];
- f. il titolare del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio

Data _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante

(eventuale – in caso di partecipazione aggregata)

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Timbro e firma del Legale Rappresentante

(In caso di firma autografa allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000)

APPENDICE

A.4. – Bozza di dichiarazioni sostitutive

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta)

PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. E SS. MM. E DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM., FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AMMESSA A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELL'AVVISO, PUBBLICATO DA

La sottoscritta /Il sottoscritto:

(cognome) _____ (nome) _____

nata/o a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n. _____

C.A.P. _____ tel. _____ email _____

in qualità di Legale Rappresentante della:

Organizzazione _____

con sede legale in _____ Via _____ Cap _____

C.F. _____ P.IVA _____

Tel. _____ PEC _____

avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del DPR n° 445/2000, per la documentazione relativa alla selezione pubblica in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- di non aver riportato condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali che impediscano i rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
- che tutti i componenti dell'organizzazione da me rappresentata che ricoprono cariche associative, poteri di firma e di rappresentanza e/o ruoli di direzione

APPENDICE

non hanno riportato condanne penali e non sono soggetti a procedimenti penali che impediscano i rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

- che l'Organizzazione opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e compatibili alle attività previste nell'avviso pubblico e che le risorse messe a disposizione possiedono capacità e conoscenze coerenti con l'ambito/i di intervento individuato/i nell'allegato 2) Domanda di partecipazione;
- di rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza;
- di rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Autorizza al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

ALLEGA:

- fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i [NB: non dovuta ove la dichiarazione sia sottoscritta digitalmente];
- altro _____ (specificare)

Data _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante

APPENDICE

A.5. – Bozza di convenzione

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

- Amministrazione procedente

e

- ETS, singolo o associato, selezionato come “soggetto privato” (riferimenti
Avviso) e/o come “partner” (riferimenti Avviso) per l’attuazione dei singoli
progetti definiti ad esito della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione.

* * *

Premesse

(.....)

* * *

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

(La convenzione indicherà le attività e gli impegni giuridicamente vincolanti delle parti, in relazione all’Avviso, alla proposta progettuale (PP) presentata, alla valutazione della Commissione, alle risultanze dei tavoli di co-progettazione, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall’Avviso pubblicato da..... e dai relativi allegati.

La convenzione, inoltre, indicherà le ipotesi ed i relativi limiti in ordine alle modifiche successive al rapporto di partenariato (sia in termini di mutamenti soggettivi, che di modifiche progettuali e di modifiche del progetto sotto il profilo finanziario), nel rispetto dei principi di buona fede e di leale collaborazione, sulla base di quanto previsto dal Progetto presentato a

La convenzione, inoltre, disciplinerà l’utilizzo della Valutazione di impatto sociale (VIS), nel rispetto di quanto previsto dal DM 23 luglio 2019, ove prevista.).

Art. 2 – (Durata ed efficacia della convenzione)

(La convenzione indicherà la durata del rapporto di collaborazione in relazione al Progetto.

La convenzione sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione e fino ad esaurimento del relativo rapporto, nonché fintanto che perduri il rapporto – avente funzione presupposta – fra ed il Comune ammesso a finanziamento. Il rapporto di partenariato fra quest’ultimo e gli ETS, infatti, ha natura derivata, dipendendo dal primo).

Art. 3 – Quadro economico del progetto)

(La convenzione indicherà l’insieme delle risorse economiche, strumentali e di personale, messe a disposizione dei progetti sia dalla parte pubblica che dagli ETS selezionati ad esito della procedura.

APPENDICE

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

(La convenzione richiederà, in relazione alle risorse umane adibite alle attività di progetto, sulla base di quanto proposto dagli ETS selezionati nell'ambito della procedura, il rispetto della corrispondente disciplina di settore e del codice del Terzo settore).

Art. 5 – (Attività)

(La convenzione indicherà le attività che saranno svolte dagli ETS nel rispetto di quanto previsto dal Progetto e dall'Avviso pubblicato da....., in particolare agli articoli).

Art. 6 – (Coordinamento)

(La convenzione disciplinerà la funzione di coordinamento degli interventi e delle attività, svolte dagli ETS, individuati ad esito della procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire l'efficacia dell'attuazione del Progetto.).

Art. 7 – (Assicurazioni e garanzie)

(La convenzione potrà, in relazione alla specificità dell'ambito di intervento e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, prevedere l'obbligo per gli ETS selezionati di prestare idonee garanzie per la tutela dei terzi rispetto a danni o ad altri fatti).

Art. 8 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

(La convenzione disciplinerà le modalità ed i termini di riconoscimento ed effettiva messa a disposizione dell'eventuale contributo pubblico).

Art. 9 – (Spese ammissibili)

(La convenzione, con riferimento alle attività ed agli interventi proposti, disciplinerà l'ammissibilità della spesa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. dell'Avviso).

Art. 10 – (Divieto di cessione)

(La convenzione, tenuto conto della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato ad esito della procedura di co-progettazione, prevederà il divieto di cessione da parte degli ETS selezionati, fatte salve le ipotesi di modifiche previste dall'art. 1 ed autorizzate dal).

Inoltre, al fine di scongiurare ipotesi patologiche del rapporto, sarà richiesto l'impegno, a carico degli ETS, a segnalare tempestivamente criticità e/o problematiche relative all'attuazione del progetto).

Art. 11 – (Monitoraggio delle attività)

(La convenzione indicherà i termini e le modalità per il monitoraggio delle attività, a carico di entrambe le parti (pubblica e quella del privato sociale), con prioritario

APPENDICE

riguardo al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Progetto, ai fini della successiva rendicontazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. dell'Avviso).

Art. 12 - (Rendicontazione delle spese)

(La convenzione disciplinerà termini e modalità della rendicontazione delle spese, prevedendo termini per gli ETS, di cui l'ente locale ammesso a finanziamento si avvalga, più ridotti di quelli previsti dalla distinta convenzione fra ed ente locale ammesso a finanziamento, in modo da scongiurare eventuali ipotesi patologiche del rapporto e avendo la possibilità di risolvere eventuali situazioni di criticità).

Art. 13 - (Inadempienze)

(La convenzione disciplinerà le ipotesi di inadempienze, con il relativo regime sanzionatorio, previsto in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, comunque coerenti con quanto previsto dall'Avviso

La convenzione, infine, richiamerà le ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi, da parte del nei confronti dell'ente locale ammesso a finanziamento, ai sensi dell'art. dell'Avviso

Art. 14 - (Revisione)

(La convenzione indicherà termini, limiti e modalità di revisione della convenzione in relazione a sopraggiunte modifiche normative, eventuale disequilibrio economico-finanziario, altri fattori esogeni alle parti).

Art. 15 - (Risoluzione)

(La convenzione disciplinerà l'ipotesi della sua risoluzione ed il relativo procedimento, anche in rapporto alle ipotesi di risoluzione della Convenzione fra ed ente locale ammesso a finanziamento in relazione al Progetto, quale accordo presupposto, con conseguente caducazione automatica della convenzione fra Amministrazione procedente e relativo partenariato, in quanto rapporto "derivato", ferma restando la riduzione del contributo pubblico quale misura ordinaria di tutela dell'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente.

La convenzione, infine, in ragione della natura "unitaria" del Progetto, prevederà l'ipotesi - ove possibile - della risoluzione parziale della stessa con conseguente salvaguardia delle parti non interessate dalla patologia del rapporto).

Art. 16 - (Tracciabilità flussi finanziari)

(La convenzione indicherà le modalità di attuazione della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

APPENDICE

Art. 17 - (Trattamento dei dati personali)

(La convenzione disciplinerà il trattamento degli eventuali dati personali trattati nell'attuazione del progetto, ai sensi della vigente disciplina).

Art. 18 - (Controversie)

(La convenzione indicherà il foro competente in caso di eventuali controversie).

Art. 19 - (Rinvii normativi)

Art. 20 - (Registrazione)

(La convenzione sarà sottoposta a registrazione a cura e con oneri e spese a carico degli EAP).

Art. 21 - (Allegati)

(La convenzione indicherà gli eventuali allegati).

Da ultimo, la convenzione richiederà l'approvazione espressa, mediante specifica sottoscrizione, in relazione alle clausole vessatorie o che prevedano comunque effetti sul rapporto di collaborazione.

APPENDICE

B) Schemi degli atti relativi al procedimento di valorizzazione di beni culturali (art. 71, comma 3, e/o art. 89, comma 17, CTS)

Gli schemi, elaborati con specifico riferimento al procedimento di co-progettazione (art. 55 CTS), possono essere utilizzati anche per le ipotesi di attivazione di un partenariato, ai sensi dell'art. 71, comma 2 (valorizzazione di bene culturale per finalità sociali), o dell'art. 89, comma 17 (valorizzazione di un bene culturale in senso proprio).

In particolare, fermi restando i presupposti previsti da tali disposizioni, meglio indicate nella parte descrittiva del Quaderno, gli schemi sopra citati dovranno essere adattati alla peculiarità delle ipotesi di valorizzazione dei beni culturali.

In primo luogo, per quanto attiene ai requisiti di "idoneità professionale", trattandosi di attività di valorizzazione di beni culturali, anche per finalità sociali, come tale rispettosa dell'ulteriore disciplina speciale, rappresentata dal d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e dall'eventuale legislazione regionale, ove esistente.

In secondo luogo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 151 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., richiamato dagli articoli 71, comma 3, e 89, comma 17, CTS, gli ETS partner sono chiamati ad elaborare una vera e propria "proposta di gestione", sia sotto il profilo funzionale delle attività e degli interventi previsti, che di quello economico, in termini di sostenibilità.

Infine, la scelta fra l'ipotesi di cui all'art. 71, comma 3 (valorizzazione di beni culturali per finalità sociali) o all'art. 89, comma 17 (valorizzazione culturale in senso proprio), oltre ad essere richiamata in tutti gli atti della procedura, sarà la conseguenza delle finalità e del contenuto concreti della proposta progettuale, presentata dall'ente locale ad altra amministrazione pubblica ed ammessa a finanziamento.

Con queste avvertenze, pertanto, gli schemi degli atti della procedura di co-progettazione possono essere utilizzate anche per le ipotesi di valorizzazione dei beni culturali, ai sensi delle più volte richiamate disposizioni del CTS.

APPENDICE

C) Fac simile di Avviso pubblico per Partenariato Sociale ordinario

COMUNE DI...../Unione dei Comuni /(altro)

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE IN PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI

Numero C.I.G.

RICHIAMATI

- 1) **La Legge 328/2000** *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: *“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”*;
 - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei

APPENDICE

servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

- 2) **l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001** (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- 3) **L'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco.
Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi. La legge 241/1990 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione.
- 4) le **“Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”** emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione:
 - si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
- 5) **la Legge Regionale n.**
- 6) **il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)**, il quale, nell'ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli enti pubblici”, prevede all'art. 55 che:

APPENDICE

“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;

- 7) la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020** secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta *“una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria proceduralizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.*

L’art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse

APPENDICE

generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore”.

La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale.

“Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”.

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «coprogrammazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.” Il modello configurato dall'art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

8)il DM n. 72 del 31 marzo 2021 recante “Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55-57 del d. lgs. n. 117/2017”, contenente l'indicazione degli elementi minimi delle procedure di partenariato pubblico privato sociale, attivabili dagli enti pubblici, inclusi gli adempimenti in materia di pubblicità e di trasparenza;

9)il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018 nel quale si legge:

“le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione” (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà

APPENDICE

procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...)

Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stilemi procedurali delineati dal Codice del terzo settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del terzo settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto.

L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni lato sensu "sociali" ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato.

(...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore "sociale" dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui "I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato".

- 10) le linee guida ANAC** recanti: "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 in cui viene detto che: "Il documento, molto richiesto ed atteso dal mercato, interviene all'indomani dell'approvazione del decreto-legge n. 76/2020 che innova le disposizioni del codice dei contratti pubblici sugli affidamenti di servizi sociali realizzando quel coordinamento tra i due sistemi normativi (Codice del Terzo Settore e codice dei contratti pubblici) che finora era mancato. L'effetto che ne consegue è una riduzione dell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici alle sole fattispecie ivi espressamente previste e ai soli casi in cui le stazioni appaltanti non ritengano di organizzare detti servizi ricorrendo a forme di co-programmazione e/o co-progettazione, alla stipula di convenzioni con le Organizzazioni di volontariato o le Associazioni di promozione sociale o a forme di autorizzazione o accreditamento previste dalla legislazione regionale in

APPENDICE

Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall'articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso.

PREMESSO:

il progetto/piano di zona/.....

QUANTO SOPRA PREMESSO

il Comune di....., (quale ente capofila.....)/Unione dei Comuni / (altro)

AVVISA

che è indetta, ai sensi dell'art. 55, terzo comma, del d. lgs. n. 117/2017 e della legge regionale n. (eventuale), una procedura ad evidenza pubblica per la individuazione di enti di Terzo settore, secondo quanto specificato dal successivo art. 4, disponibili a co-progettare interventi finalizzati allo svolgimento dei seguenti servizi sociali:

.....
.....
.....

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA COPROGETTAZIONE

Gli oggetti dell'istruttoria pubblica di co-progettazione sono i seguenti:

- a) il coinvolgimento degli Enti del terzo settore (ETS)
- b)
- c)
- d)

La durata del partenariato è di mesi/anni, decorrente dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.

APPENDICE

ART.2 - COSTI E RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE

Il Comune/ Comune Capofila//Unione dei Comuni / (altro) è stato ammesso al finanziamento ...(eventuale) oppure ha previsto nel proprio Peg un importo pari a € per lo svolgimento delle seguenti attività e erogazione di servizi:

.....
.....
.....

(eventuale) Si riportano di seguito le linee di attività, con relativi finanziamenti, come da bando ministeriale:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

ART.3 - MODALITA' DI SVILUPPO DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE

La procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione si svolgerà nelle seguenti fasi:

Fase A: individuazione, a seguito della presentazione di manifestazione di interesse del/i ente/i con cui sviluppare le attività di co-progettazione e con cui cogestire i servizi e le attività co-progettati;

Fase B: elaborazione del progetto definitivo del servizio, in forma concertata, tra il Responsabile del Settore, assistito dai tecnici dei vari servizi dell'Amministrazione precedente e dell'Ambito (eventuale) e i responsabili tecnici del soggetto selezionato, partendo dalla proposta progettuale da questi presentata.

Il processo di co-progettazione si svolge, attraverso fasi successive di approfondimento e di definizione degli elementi e dei contenuti progettuali, fino al raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di tipo esecutivo.

Fase C: negoziazione, tra il Responsabile del Settore....., assistito dai tecnici dei vari servizi dell'Amministrazione precedente e dell'Ambito (eventuale) coinvolti nel processo, e i rappresentanti del/i soggetto/i co-progettante/i, dei contenuti dell'accordo di collaborazione per la realizzazione, all'interno di un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale, del progetto definitivo condiviso nella fase di co-progettazione.

Fase D: tra il Comune di/capofila / /Unione dei Comuni / (altro) e il/i soggetto/i partner/s progettuale/i è stipulato, nella forma della convenzione,

APPENDICE

l'accordo di collaborazione previa approvazione degli atti della procedura con determinazione dirigenziale.

La fase A della procedura si concluderà entro il, la fase B della procedura sarà avviata il giorno alle ore presso il Comune di/Unione dei Comuni / (altro).

Le fasi successive saranno individuate successivamente.

ART. 4 - ENTI AMMESSI ALLA ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE

Sono ammessi all'istruttoria pubblica di co-progettazione tutti gli enti del Terzo settore che, in forma singola o associata (stabile o di raggruppamento temporaneo), siano interessati a co-progettare e a cogestire servizi e attività in partenariato pubblico/privato sociale rivolti a cittadini
Si intendono enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, in avanti anche solo "CTS"), le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli enti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

- a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D. Lgs n. 56/2017, analogicamente applicato alla presente procedura in quanto compatibile;
- b) iscrizione nel RUNTS e coerenza dell'oggetto delle attività di cui al presente Avviso con le attività di interesse generale previste nel proprio Statuto;
- c) non versare in ipotesi di conflitto di interesse, , ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990;
- d) iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso;
- e)

B. Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) esperienza continua, avendo a riferimento gli ultimi anni (periodo congruo) nella gestione di progetti/interventi nell'ambito.....

C. Requisiti di capacità economico-finanziaria

APPENDICE

a) fatturato medio del di €. (.....mila) avendo a riferimento anni continuativi negli ultimi anni nella gestione di progetti/interventi nell'ambito di

Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. L'Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati dal soggetto attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA

Per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione, dichiarando, eventualmente, la disponibilità di mettere a disposizione immobili a loro in uso o altre risorse, ritenute funzionali all'attuazione del progetto.

La domanda di partecipazione con la documentazione ad essa allegata dovrà pervenire, entro le ore del giorno

Nella **BUSTA n. 1** "Documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica" devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) Domanda di partecipazione (*conforme al modello Allegato n. 3 del presente Quaderno*) contenente:

a.1) tutti i dati anagrafici e identificativi dei candidati, compresi codice fiscale, partita IVA e individuazione del soggetto, dell'indirizzo e dei recapiti (telefono e PEC) a cui far pervenire comunicazioni. (Eventuali variazioni delle informazioni suddette, anche nell'interesse dei candidati, dovranno essere tempestivamente comunicate al responsabile del procedimento. L'Amministrazione declina ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione)

a.2) le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relative al possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica.

(*Eventuale*) I consorzi dovranno indicare, pena l'esclusione, per quali consorziati partecipano: solo a questi ultimi consorziati, indicati nella domanda di partecipazione, è fatto divieto di partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma.

L'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente; in caso di raggruppamento di imprese già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo; in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

ART.7 - PROCEDURA

La procedura di individuazione degli enti, che abbiano manifestato interesse a partecipare, è svolta da una Commissione tecnica composta da tecnici competenti per le materie oggetto di co-progettazione, nominata con

APPENDICE

determinazione dirigenziale dopo la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.

I lavori della Commissione inizieranno, in seduta pubblica, il giorno alle ore presso

Nel giorno e nell'ora fissata, la Commissione, dopo le verifiche preliminari, procederà in seduta pubblica all'apertura della Busta n. 1 "Documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica" e all'esame della documentazione in essa contenuta.

Si procederà quindi, in relazione ai soggetti ammessi all'avvio della co-progettazione.

Si applica la disciplina in materia di soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990, in ordine alle regolarità sanabili della domanda di partecipazione.

ART.8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Le proposte progettuali saranno valutate in relazione ai seguenti criteri di valutazione:

.....

La Commissione opererà collegialmente. Ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è utilizzato il seguente criterio, relativo agli elementi di valutazione:

.....

ART. 9 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE

La procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione si conclude con la stipula, in forma di convenzione, dell'accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell'art. 11 della L. 12 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 119 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

L'accordo di collaborazione dovrà avere i seguenti elementi costitutivi minimi:

- a) Funzione, contenuto e oggetto dell'accordo.
- b) Durata dell'accordo.
- c) Costi e risorse della co-progettazione.
- d) Assetto organizzativo della co-progettazione: ruoli e responsabilità delle parti, strumenti di governo, integrazione e presidio.
- e) Organismi, strumenti e modalità di monitoraggio, valutazione e controllo della co-progettazione.
- f) Obblighi e impegni del partner progettuale.
- g) Obblighi del partner nei confronti del personale, nel rispetto del d. lgs. n. 117/2017..
- h) Impegni del Comune e dell'Ambito.
- i) Rapporti economico finanziari tra Comune/Ambito e soggetto partner.
- j) Varianti progettuali e rinegoziazione dei contenuti e delle tipologie di interventi. Modalità, condizioni e limiti.
- k) Assicurazioni.
- l) Divieto di cessione.
- m) Inadempienze e penali. Esecuzione in danno. Risoluzione e recesso.
- n) Procedimenti di conciliazione e definizione delle controversie
- o) Conflitti di interesse, trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari
- p) Clausola del trattamento dei dati personali
- q) Allegati:

APPENDICE

- progetto definitivo del servizio
- piano economico-finanziario di co-progettazione.

3. L/gli ente/i co-progettante/i è/sono obbligato/i alla stipula della relativa convenzione. Qualora, senza giustificati motivi, esso/i non adempia/no a tale obbligo entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 3, si potrà dichiararne la decadenza dall'accordo di partenariato per la progettazione e gestione del servizio, addebitandogli/loro spese ed eventuali danni conseguenti.

3. È vietato cedere anche parzialmente l'accordo di collaborazione, pena l'immediata risoluzione della relativa convenzione e il risarcimento dei danni e delle spese causate. È fatto altresì divieto di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che il partner progettuale si è impegnato a mettere a disposizione, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione dell'accordo di collaborazione ed il risarcimento dei danni.

ART. 10 - APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Alla presente istruttoria pubblica di co-progettazione, agli atti, ai provvedimenti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse, le vigenti disposizioni in materia di trasparenza nonché la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dai soggetti partecipanti all'istruttoria pubblica di co-progettazione saranno trattati dal Comune di/Unione dei Comuni /(*altro*) esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa e per la successiva stipula e gestione della convenzione/accordo di collaborazione. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di/Unione dei Comuni/(*altro*)

ART. 12 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate nella Premessa.

Il presente avviso, con la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato e inserimento nel sito web del Comune di/Unione/ (*altro*)

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile del Settoredel Comune di/Unione dei Comuni/(*altro*)

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP, da inviare solo tramite

IL RUP